Cassazione penale sez. IV, 29/09/2025, n. 32251

Svolgimento del processo

- 1. Il Tribunale di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato lâ??ordinanza con la quale (*omissis*), imputato del reato di cui allâ??art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 18990, n.309, commesso il 23 febbraio 2023, Ã" stato ammesso al regime di messa alla prova in data 10 novembre 2023.
- 2. (*omissis*) ricorre per cassazione censurando il provvedimento, con il primo motivo, per inosservanza degli artt. 464 octies e 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in quanto lâ??ordinanza Ã" stata adottata in assenza di specifica udienza per la discussione sulla revoca della messa alla prova, in violazione del principio del contraddittorio. Lâ??udienza del 1 aprile 2025 era fissata per la verifica del corretto svolgimento del programma di messa alla prova, ma il giudice, preso atto dellâ??ordine di esecuzione n.37/2025 attestante la detenzione domiciliare dellâ??imputato a seguito di condanna definitiva, ha disposto de plano la revoca dellâ??ammissione alla messa alla prova ai sensi dellâ??art. 168 quater, comma 1 n.2, cod. pen. e dellâ??art. 464 octies cod. proc. pen., in violazione dellâ??art. 464 octies, comma 2, cod. proc. pen. che prevede espressamente che il giudice fissi apposita udienza camerale ai sensi dellâ??art. 127 cod. proc. pen. con avviso alle parti e alla persona offesa almeno 10 giorni prima. La modalità di adozione del provvedimento integra, secondo la difesa, una nullità generale a regime intermedio, non essendo possibile procedere alla revoca senza apposita udienza, ovvero nellâ??ambito di unâ??udienza fissata per una diversa finalitÃ, senza consentire alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa.

Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dellâ??art. 168 quater, comma 1 n.2, cod. pen. nonch \tilde{A} © carenza e manifesta illogicit \tilde{A} della motivazione in quanto la revoca \tilde{A} " stata pronunciata sulla base dell \tilde{a} ??intervenuta condanna per un reato della stessa indole senza operare una valutazione concreta e individualizzante dell \tilde{a} ??impatto del nuovo reato sulla prosecuzione del programma e senza motivazione circa la rilevanza ostativa della condotta sopravvenuta in relazione alle finalit \tilde{A} rieducative e riparatorie proprie dell \tilde{a} ??istituto. Ai fini della revoca \tilde{A} ", infatti, imposto al giudice di motivare ogni decisione che incida sull \tilde{a} ??efficacia del percorso di rieducativo intrapreso dall \tilde{a} ??imputato.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per lâ??annullamento senza rinvio dellâ??ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per lâ??ulteriore corso.

Motivi della decisione

- 1. Il primo motivo di ricorso Ã" fondato.
- 2. Questa Sezione ha già esaminato un caso analogo (Sez. 4 n. 10031 del 16/01/2025, Esposito, Rv. 287725 â?? 02) affermando un principio così massimato In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, Ã" affetta da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. lâ??ordinanza di revoca di cui allâ??art. 464 octies cod. proc. pen. adottata a seguito di unâ??udienza fissata per una diversa finalitÃ, in assenza di avviso contenente lâ??indicazione, sia pure in forma succinta, dellâ??oggetto del procedimento, stante la necessità di consentire alle parti la consapevole partecipazione al contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per lâ??adozione del provvedimento di revocaâ?•.
- **3**. Come evidenziato dal ricorrente, il giudice di merito, dopo aver ammesso lâ??imputato alla prova ritenendo sussistenti i presupposti di cui allâ??art. 168 bis cod. pen., ha successivamente revocato il provvedimento ammissivo in considerazione dellâ??ordine di esecuzione n.37/2025 attestante la detenzione domiciliare dellâ??imputato a seguito di condanna definitiva.
- **4**. Il provvedimento Ã" stato adottato nel corso di unâ??udienza originariamente fissata, come si legge nel verbale di udienza del 7 febbraio 2025, per acquisire il consenso dellâ??imputato alla prosecuzione della MAP e per la produzione della documentazione medica posta a fondamento dellâ??interruzione del programma.

Il provvedimento impugnato in questa sede, pur nella sua estrema sinteticitÃ, concretizza, dunque, una revoca di ordinanza ammissiva della messa alla prova sostanzialmente in ragione della sopravvenuta definitivitÃ, in data 2 gennaio 2025, di una sentenza di condanna per il delitto di cui allâ??art. 73, comma 1, D.P.R. n.309/90, commesso il 15 aprile 2024, con esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare.

5. Quanto al dedotto error in procedendo, occorre rilevare che il comma 2 dellâ??art. 464 octies cod. proc. pen. stabilisce che, ai fini di cui al primo comma dello stesso articolo, il giudice fissa lâ??udienza ai sensi dellâ??art. 127 cod. pen. per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. In riferimento al disposto del predetto comma 2, questa Corte, con argomentazioni in questa sede condivise, ha rilevato che il giudice può procedere alla revoca dellâ??ordinanza di messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dellâ??art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle medesime parti. Sicché non Ã" possibile procedere alla revoca de plano (Sez. 5, n. 57506 del .4. 24.11.2017, Senatore, Rv. 271875 â?? 01), ovvero allâ??esito di una udienza fissata ma, come nella specie, per una diversa finalitÃ, senza che sia preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca di cui allâ??art. 168 quater cod. pen. (Sez. 4, n. 8388 del 13/02/2024, Gentile, non mass., e Sez. 6, n. 45889 dellâ??08/10/2019, Amoroso, Rv. 277387 â?? 01).

- **6**. Si tratta, nella specie, di contraddittorio camerale finalizzato a consentire la valutazione dei presupposti della revoca, risultando quindi il confronto delle parti strumentale a fornire al giudice tutti gli elementi necessari per decidere (Sez. 6, n. 36573 del 28/06/2022, Esposito, non mass.). Ne consegue il vizio di nullit\(\tilde{A}\) generale a regime intermedio del provvedimento impugnato ai sensi dell\(\tilde{a}\)??art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in ragione dell\(\tilde{a}\)??assenza di un avviso contenente l\(\tilde{a}\)??indicazione, sia pure in forma succinta, dell\(\tilde{a}\)??oggetto del procedimento, per la necessit\(\tilde{A}\) di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.
- 7. Il secondo motivo di ricorso risulta assorbito dallâ??accoglimento del primo. Tuttavia, a beneficio del giudice del rinvio, vale osservare che lâ??art. 168 quater cod. pen. prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia revocata in tre ipotesi 1) grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni imposte; 2) rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilitÃ; 3) commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede. Trattasi di ipotesi di revoca della sospensione del procedimento correlate allâ??accertamento dellâ??infedeltà dellâ??interessato rispetto allâ??impegno assunto e alla smentita della fiducia accordatagli dallâ??ordinamento circa il buon esito della prova. Sebbene sia condivisibile la??assunto difensivo per cui non rientra tra le cause di revoca di cui allâ??art. 168 quater cod. pen. lâ??applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare che, come già affermato da questa Corte, può coesistere con la messa alla prova disposta, ex art. 168 bis cod. pen., nellâ??ambito di altro procedimento, quando risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni (Sez. 1, n. 41185 del 31/10/2024, Giuffrida, Rv. 287147 â?? 01), nel caso in esame il giudice del rinvio terrà conto del fatto che tra le ipotesi di revoca del provvedimento A" prevista la commissione, durante il periodo di prova, di un reato della stessa indole di quello per cui si procede.
- **8**. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma in diversa persona fisica per lâ??ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio lâ??ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma, diversa persona fisica, per lâ??ulteriore corso.

Così deciso in Roma lâ??11 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2025.

Campi meta

Massima: In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova (MAP), \tilde{A} " affetta da nullit \tilde{A} generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza di revoca di cui all'art. 464 octies cod. proc. pen. adottata in violazione del principio del contraddittorio.

Supporto Alla Lettura:

PENE SOSTITUTIVE

Le pene sostitutive, introdotte dalla riforma Cartabia con lâ??art. 20 bis c.p., demandando la disciplina alla legge speciale, e precisamente al nuovo Capo III della L. 689/1981, sono un insieme di sanzioni alternative alla reclusione che permettono di sostituire la pena detentiva in alcuni casi. Queste pene prevedono: â?? la semilibertà (in caso di condanna alla reclusione o allâ??arresto non superiori a 4 anni): il condannato può uscire di casa per svolgere attivitÃ lavorative, scolastiche, familiari o di pubblica utilit\(\tilde{A}\), con specifiche limitazioni; \(\tilde{a}\)? la detenzione domiciliare (in caso di condanna alla reclusione o allâ??arresto non superiori a 4 anni): il condannato deve rimanere in casa, con alcune eccezioni per attivitA specifiche; a?? il lavoro di pubblica utilit\(\tilde{A}\) (in caso di condanna alla reclusione o all\(\tilde{a}\)??arresto non superiori a 3 anni): il condannato svolge un lavoro non retribuito per enti pubblici o associazioni di volontariato; â?? la pena pecuniaria (in caso di condanna alla reclusione o allâ??arresto non superiori a 1 anno): il condannato Ã" obbligato a pagare una somma di denaro al fisco Lâ??applicabilità delle pene sostitutive Ã" valutata dal giudice in base alle circostanze del reato, alla personalitA del condannato e alla necessitA di garantire lâ??effettivitA della pena. Il condannato deve dimostrare di essere una persona meritevole e di voler seguire il percorso rieducativo.

Le pene sostitutive possono essere applicate anche nei procedimenti pendenti, a condizione che sia stata fatta richiesta da parte dellâ??imputato.